



**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
SOCIETA' DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI
SRR "CATANIA AREA METROPOLITANA"**

La presente gara sarà espletata da:

**UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROVINCIALE DI CATANIA
PROCEDURA APERTA**

(ai sensi dell'art. 15 L.R. 09/2010 e art. 60 D.Lgs n. 50/2016 con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL *"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno della SRR "Catania Area Metropolitana" negli ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande*

C.I.G. 69815014E1

Normativa di riferimento:

- *Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i.;*
- *Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;*
- *Regolamento di Esecuzione: d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016);*
- *Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della legge regionale n. 8/2016;*
- *d.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 e s.m.i. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011;*
- *I riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. contenuti nella l.r. n. 12/2011 e nel d.P.R.S. n. 13/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni del d.lgs n. 50/2016;*
- *L.R. 09/2010.*

Art. 1 - premessa

Il presente documento descrive nel dettaglio i servizi di gestione dei rifiuti che devono essere eseguiti nei territori comunali delle ARO dei comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e di Viagrande ricadenti nella SRR "Catania Area Metropolitana".

Nella presente procedura di gara è stato incluso l'ARO Pedemontano (Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande), tuttavia, si prevede la presente clausola di risoluzione dell'affidamento del servizio nell'ARO Pedemontano, qualora lo stesso ARO raccolti gli atti, i pareri e le autorizzazioni di rito provvederà ad affidare lo stesso servizio nei modi dal medesimo ARO previsti prima dell'affidamento provvisorio del servizio ad esito della presente procedura.

Art. 2 - oggetto dei servizi

L'oggetto del presente è l'esecuzione, nei predetti ARO del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge statali, regionali e regolamentari.

In particolare, sono oggetto del presente capitolato speciale di appalto i servizi che sono stati rappresentati nei Piani di Intervento di ogni singolo ARO che si allegano al presente.

Art. 3 - carattere dei servizi

Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto, nei Piani di Intervento, nelle norme previste dal regolamento del servizio e delle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente, nelle sue diverse componenti, quali acqua, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio, ai siti di particolare interesse.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e deve attenersi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti.

L'Appaltatore si impegna formalmente affinché il servizio medesimo venga erogato nel rispetto di tutte le norme vigenti, ed in particolare nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, nei confronti del cittadino utente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad eliminare il rifiuto abbandonato o depositato incontrollatamente sul suolo (in qualunque sito lo stesso sia all'interno del territorio dell'ARO), previa individuazione degli autori

dell'abbandono dei rifiuti, da segnalare alla P.M. locale, allorché soggetti passivi della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, in quanto, gli autori hanno l'obbligo della rimozione, dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi, in solido con i proprietari e con i titolari di diritti reali o personali che vi abbiano concorso con dolo o colpa e che i proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area oggetto dell'abbandono dei rifiuti risponderanno della violazione in solido con il trasgressore solo nell'ipotesi di dolo o colpa.

Il servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici essenziali e, in particolare, le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146 e ss.mm.ii..

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o mancato rispetto della normativa sopra citata legittima la stazione Appaltante e per essa i Comuni interessati a sostituirsi alla ditta appaltatrice, mediante ditte terze, per l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa sugli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, anche sulla cauzione depositata a garanzia, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 4 - riferimenti normativi

Per quanto non espressamente riportato nel presente capitolato speciale di appalto viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all'atto della stipula del relativo contratto.

In particolare si fa riferimento ai seguenti: D. Lgs. 56/2017, D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, come recepiti in Sicilia con L.R. 12 luglio 2011, n. 12; L. 106/2011; D. Lgs. 152/2006; L. 205/2010; D.M. 2 maggio 2006; D.M. 08-04-2008 e successivo D.M. 13-05-2009; D. Lgs. 626/94; D. Lgs 81/2008; L.R. 09/2010 e L.R. 03/2013 ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia in particolare alla Ordinanza n°/Rif 6 del 30/06/2016 e alla Ordinanza n° 2/Rif del 02/02/2017.

La ditta appaltatrice ha altresì l'obbligo di osservare, oltre alle norme specificate nel presente capitolato speciale di appalto, anche tutte le leggi e i regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo interessato, ivi comprese norme regolamentari e le ordinanze sindacali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque attinenza con i servizi oggetto dell'capitolato speciale di appalto.

Art. 5 - area di espletamento e periodicità dei servizi

Il servizio dovrà essere espletato nei territori delimitati dall'ARO Pedemontano (Comuni di Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande) ARO di Gravina di Catania, Comune di Milo, ARO di Motta Sant'Anastasia, ARO di Paternò, ARO di Pedara, ARO di Sant'Agata Li Battiati, ARO di Santa Maria di Licodia e Comune di Sant'Alfio. Nella presente procedura di gara è stato incluso l'ARO Pedemontano (Aci

Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande), tuttavia, si prevede la presente clausola di risoluzione dell'affidamento del servizio nell'ARO Pedemontano, qualora la stessa ARO raccolti gli atti, i pareri e le autorizzazioni di rito provvederà ad affidare lo stesso servizio nei modi dal medesimo ARO previsti prima dell'affidamento provvisorio del servizio ad esito della presente procedura.

La frequenza, modalità e orario di svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale di appalto sono specificati nei Piani di Intervento allegati al presente.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere eseguita con qualsiasi condizione meteorologica.

Qualora si riscontrino deficienze o irregolarità nell'esecuzione del servizio giornaliero per circostanze imputabili all'impresa appaltatrice, la stessa è obbligata ad intervenire entro le 24 ore successive, ferme restando tutte le penalità e procedure previste nei successivi articoli.

Art. 6 – parametri di riferimento

Per la gestione del servizio e per la formulazione dell'offerta si espongono di seguito alcuni parametri di riferimento:

Abitanti al 31-12-2014	150.537
Utenze domestiche al 31-12-2014	59.715
Utenze non domestiche al 31-12-2014	4.677

N	Comune	Abitanti	Superficie (Kmq)	Densità (Ab/Kmq)	UD	UND
1	Aci Bonaccorsi	3.223	1,70	1.895,88	1.760	86
2	Gravina di Catania	27.363	5,04	5.429,17	10.601	857
3	Milo	1.089	18,24	59,70	238	42
4	Motta Sant'Anastasia	11.924	35,73	333,73	4.311	411
5	Paternò	48.097	144,04	333,91	17.992	1.433
6	Pedara	13.087	19,17	682,68	6.329	268
7	San Gregorio di Catania	11.604	5,61	2.068,45	4.549	520
8	Sant'Agata Li Battiati	9.396	3,13	3.001,92	3.834	328
9	Sant'Alfio	1.582	23,62	66,98	859	41
10	Santa Maria di Licodia	7.322	23,26	314,79	2.754	141
11	Valverde	7.760	5,50	1.410,91	2.953	199
12	Viagrande	8.090	10,05	804,98	3.535	351
	TOTALE	150.537	295,09	510,14	59.715	4.677

Art. 7 – durata dell'appalto

La gestione integrata dei rifiuti dovrà essere eseguita dalla ditta aggiudicataria per sette anni a far data dal giorno dell'avvio del servizio. Alla fine dei sette anni, un eventuale periodo di proroga potrà essere considerato ferme restando tutte le condizioni originarie, compreso il canone vigente al termine dell'ultimo anno, senza alcun indennizzo per la manutenzione e la sostituzione dei mezzi in dotazione.

Art. 8 – inizio del servizio

La ditta aggiudicataria dell'appalto deve dare inizio al servizio previsto dal presente Capitolato entro il trentesimo giorno naturale consecutivo successivo alla stipula del contratto d'appalto che a sua volta deve essere stipulato entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al contratto normativo fra SRR e l'aggiudicatario.

Art. 9 - importo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, IVA esclusa, è pari ad **€ 115.458.128,80** (euro centoquindicimilioniquattrocentocinquantottomilacentovirtovirgolaottantacentesimi) comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari ad **€ 3.444.798,21** (euro tremilioniquattrocentoquarantaquattromilasettecentonovantottovirgolaventunocentesimi). Gli oneri relativi alla manodopera sono pari ad **€ 69.393.899,26** (euro sessantanovemilionitrecentonovantatremilaottocentonovantanovevirgolaventisei).

Qualora trovi applicazione la clausola di risoluzione dell'affidamento del servizio dell'ARO Pedemontano poiché la medesima ARO prima dell'affidamento provvisorio ad esito della presente procedura, provvedi ad affidare il servizio, si ha che l'importo complessivo del servizio posto a base di gara, IVA esclusa, è pari ad **€ 91.565.068,84** (euro novantunomilionicinquecentosessantacinquemilasesantottovirgolaottantaquattro) comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari ad **€ 3.091.698,82** (euro tremilioninovanomilaseicentonovantottovirgolaottantaduecentesimi). Gli oneri relativi alla manodopera, in questo caso saranno pari ad **€ 56.918.253,00** (euro cinquantaseimilioninovecentodiciottomiladuecentocinquantatrevirgolazerocentesimi).

In particolare i costi per ogni comune/ ARO da considerare sono quelli rappresentati nella seguente tabella:

N	ARO	Importo base asta annuale	Importo base d'asta settimanale
1	ARO Pedemontano	3.413.294,28	23.893.059,96
2	ARO di Gravina di Catania	3.185.086,19	22.295.603,33
3	Comune di Milo	190.774,35	1.335.420,45
4	ARO di Motta Sant'Anastasia	1.284.942,55	8.994.597,85
5	ARO di Paternò	5.056.244,51	35.393.711,57
6	ARO di Pedara	1.457.896,67	10.205.276,69
8	ARO di Sant'Agata Li Battiati	1.114.700,07	7.802.900,49
9	Comune di Sant'Alfio	177.980,08	1.245.860,56
10	ARO di Santa Maria di Licodia	613.099,70	4.291.697,90
	TOTALE	16.494.018,40	115.458.128,80

Il canone annuo corrispondente sarà costituito dall'importo annuo previsto, al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA.

Il canone d'appalto sarà soggetto a revisione, in caso di variazione dei costi, secondo le modalità appresso indicate, in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del 23/12/94 n° 724.

La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente comunale responsabile del servizio sulla base dei dati di cui al comma 6 del citato articolo ed approvata anche dalla SRR "Catania Area Metropolitana". In mancanza di tali dati verrà applicato il parametro della variazione dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.).

La revisione del canone annuo sarà in tali casi accordata solo alla fine di ogni anno solare, previa richiesta motivata e documentata, tenendo presente anche le indicazioni di cui ai commi precedenti, da presentarsi, da parte dell'aggiudicatario, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno per la percentuale della variazione intervenuta sui costi complessivi di esercizio indicati nell'offerta.

Gli importi dovuti per il servizio eseguito, saranno pagati alla ditta appaltatrice con rate mensili, con calcolo giornaliero, posticipate a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, anche in adempimento alla direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti. Il credito derivante dall'esecuzione dell'appalto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto disposto dalle vigenti leggi.

Le fatture non potranno essere comunque emesse dall'aggiudicatario se non dopo il decorso del termine per il completamento della procedura in contraddittorio per l'accertamento di penalità e disservizi e conseguenti decurtazioni che si dovrà tenere a partire dal primo giorno utile del mese successivo a quello durante il quale è stato svolto il servizio.

La misura del canone corrispettivo così determinato si intende remunerativa, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver eseguito tutti gli opportuni calcoli, prima della formulazione dell'offerta, tenendo espresso conto:

- della tipologia del territorio e distribuzione dell'utenza nei Comuni degli ARO interessati e nei Comuni di Milo e Sant'Alfio;
- dell'incidenza nell'espletamento del servizio dei costi di trasporto, di eventuali variazioni di siti di conferimento dei rifiuti differenziati e di eventuali oneri connessi a file di attesa per il conferimento presso gli stessi siti;
- della parte di utenza servita che, seppure non residente ai fini anagrafici, svolga la propria attività, opera o comunque dimori all'interno dei territori considerati, ed alle previsioni dell'incremento demografico della popolazione ipotizzabile, in alcune località nel periodo estivo;
- della clausola di risoluzione dell'affidamento del servizio nell'ARO Pedemontano, qualora la stessa ARO raccolti gli atti, i pareri e le autorizzazioni di rito provvederà ad affidare lo stesso servizio nei modi dal medesimo ARO previsti prima dell'affidamento provvisorio del servizio ad esito della presente procedura.

Al termine del periodo dei sette anni e fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, la ditta appaltatrice è tenuta e si obbliga, laddove richiesta per iscritto dalla SRR "Catania Area Metropolitana" ad effettuare il servizio alle medesime condizioni. In tal caso si procederà al rinnovo del contratto normativo e ai contratti di appalto.

Art. 10 – obiettivi minimi di raccolte differenziate

Gli obiettivi di raccolta differenziata, per ogni Comune/ARO, sono quelli previsti nei Piani di Intervento, in ogni caso, non possono essere inferiori dei seguenti:

- entro il primo mese di servizio, obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, almeno pari al 50% in ogni comune delle ARO in oggetto;
- entro il secondo mese di servizio, obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, almeno pari al 65% in ogni comune delle ARO in oggetto;
- entro il terzo mese di servizio, obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, almeno pari al 65% con una quantità di materiale riciclato pari al 50% in ogni comune delle ARO in oggetto;
- dal primo anno e sino alla fine dell'appalto, l'obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, viene aumentato, rispetto alla soglia di cui al punto che precede di un punto percentuale per ciascun anno, fino al raggiungimento del 70% almeno al quinto anno di servizio;

- dall'inizio del sesto anno e sino alla fine dell'appalto l'obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere è mantenuto quello del 70%;
- è fatto obbligo all'aggiudicatario eseguire sin dal primo anno e per ogni anno di servizio uno studio sul materiale residuale conferito in discarica al fine di individuare in maniera inequivocabile di cosa sia costituito, in modo tale che, definito ciò, la SRR "Catania Area Metropolitana" possa, attraverso piani di comunicazione mirati, convenzioni con industrie, ed altro, ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti in ogni comune.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di raggiungere i predetti obiettivi minimi di raccolta differenziata, tanto che, il mancato raggiungimento degli stessi comporta per il medesimo aggiudicatario, **in qualunque caso**, il maggiore onere per il maggiore conferimento in discarica rispetto all'obiettivo minimo fissato. Inoltre, l'Appaltatore, sarà tenuto, in ogni caso, a corrispondere ai Comuni delle ARO interessati:

- gli importi delle penali previste dalla normativa regionale sul mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata;
- una penale pari all'1% del canone annuale per ogni punto percentuale in meno rispetto agli obiettivi sopra citati;
- gli importi del maggiore onere dovuto per il conferimento in discarica.

Ove la percentuale media annua di raccolta differenziata, risultasse, **per qualsivoglia motivo**, inferiore di 25 punti percentuali rispetto agli obiettivi, come sopra stabiliti, la SRR, sentito il Comune dell'ARO interessato, si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto, incamerando la quota parte della cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.

I maggiori oneri e le penalità derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata saranno calcolati nel mese di gennaio di ogni anno e verranno trattenuti sulle dieci rate mensili (Marzo/Dicembre) di ogni anno a seguire ad eccezione dell'ultimo anno che saranno trattenute solo sulle rate che vi saranno per la fine dell'appalto.

Art. 11 – stipula del contratto

La SRR procede a stipulare il contratto normativo con la ditta aggiudicataria della gara entro e non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva. Di tale stipula verrà data immediata comunicazione ai comuni delle ARO interessate allegando copia del progetto tecnico migliorativo presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. I comuni delle ARO interessate procederanno alla stipula del contratto di appalto entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto normativo. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'appaltatore entro il termine suddetto, a seguito di diffida con termine ultimo previsto dal C.C., la SRR ha la facoltà di aggiudicare l'appalto, in quel dato comune dell'ARO, al concorrente che segue

immediatamente nella graduatoria, ovvero di procedere al nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso. In entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria dall'Appaltatore è incamerata dalla Stazione Appaltante. Prima della stipula, a pena di decadenza, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la cauzione di cui all'art. 12, unitamente alla documentazione richiesta.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di registrazione del contratto, i bolli, i diritti di rogito e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto da versarsi prima della stipula del contratto secondo le modalità indicate dal Servizio gare e contratti.

Ai sensi del c. 1 art. 15 della L.R. 09/2010 il contratto normativo deve disciplinare le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi.

Per ciò che attiene al contratto di appalto, dovranno far parte integrante i seguenti allegati:

- Il presente Capitolato Speciale;
- Il contratto normativo stipulato fra SRR e aggiudicatario;
- Piano di intervento approvato dal Consiglio Comunale;
- Il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione integrata dei rifiuti;
- Il progetto esecutivo migliorativo redatto dall'Appaltatore posto a base dell'offerta.

Art. 12 - deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto normativo che lo recepisce, la ditta appaltatrice è tenuta a costituire una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per gli Enti Pubblici, nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56, in quest'ultimo caso la società di assicurazioni dovrà essere tassativamente compresa tra quelle soggette alla vigilanza dell'ISVAP.

La misura della predetta garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ragguagliato a sette anni. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fidejussoria di siffatto ammontare è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La predetta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di inadempienze contrattuali, ovvero per l'eventuale risarcimento di danni o rimborsi delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere durante il rapporto per fatto imputabile all'appaltatore, a ragione di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, la SRR "Catania Area Metropolitana" avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, e qualora dovesse avvalersi in tutto o in parte di essa, la ditta appaltatrice dovrà reintegrarla nei termini che le saranno indicati.

In caso di inadempienza nei termini la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta, prelevandone l'importo dal canone corrispettivo d'appalto.

Al termine della concessione, liquidata ogni competenza e risolta ogni eventuale contestazione, la stazione appaltante procederà allo svincolo del deposito cauzionale, salvo il caso di inadempienza, di decadenza dall'appalto e, comunque, subordinatamente ad espressa dichiarazione da parte dell'appaltatore di non aver null'altro a pretendere nei confronti dell'ente appaltante e di aver assolto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro con il personale impiegato sul cantiere.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante medesima e di ogni indennizzo.

Qualora, a norma dell'art. 1676 c.c. dipendenti dell'appaltatore adibiti al servizio di cui al presente CSA proponano azione in danno della Stazione Appaltante, per conseguire quanto è loro dovuto ed il giudizio sia pendente al momento della cessazione dell'appalto, la stazione appaltante tratterà le somme oggetto di causa, maggiorate dei compensi legali presuntivamente maturati e maturandi secondo il tariffario professionale, dalla cauzione definitiva, sino alla definizione del contenzioso con pronuncia avente autorità di cosa giudicata tra le parti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, secondo le modalità di cui sopra, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero, in mancanza, all'indizione di nuova procedura per l'affidamento del servizio.

Art. 13 - infortuni e danni

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare a cose o persone nell'adempimento del servizio regolato dal presente Capitolato. Essa è quindi responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o i mezzi propri possano arrecare nell'esercizio delle loro funzioni inerenti il servizio.

Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvi gli interventi in favore della ditta stessa da parte delle Società Assicuratrici.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino dei luoghi danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale di competenza provvederà direttamente, con diritto di rivalsa sull'importo della cauzione prestata e, per l'eventuale eccedenza, sui ratei di prossima scadenza.

Prima della stipula del contratto di servizio la ditta aggiudicataria dovrà attivare apposita polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso beni pubblici (strade, marciapiedi, ecc.) con un massimale minimo annuo di € 3.000.000 (tre milioni di euro) complessivo e di € 100.000 (centomila euro) per ogni sinistro.

Art. 14 - penalità – risoluzione del contratto – decadenza

In caso di inadempienze e di inosservanze dei doveri assunti in forza del contratto di appalto, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare agli inconvenienti e/o anomalie verificatisi entro il termine stabilito dal responsabile comunale del servizio, sarà soggetta all'applicazione di penalità.

La mancata esecuzione di un servizio, genera l'applicazione di una penale; il reiterato mancato svolgimento del medesimo servizio, previa diffida, comporta grave inadempimento dell'appaltatore, tale da provocare la risoluzione del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Le inadempienze, constatate dal responsabile comunale del servizio all'uopo designati dai comuni dell'ARO, saranno contestate dai menzionati soggetti alla ditta appaltatrice a mezzo PEC o fax o raccomandata A/R. La ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 1 giorno (uno) decorrenti dal ricevimento della contestazione; trascorso tale termine senza riscontro o in caso di riscontro non giustificante l'inadempienza, il Comune/ARO applicherà le penali previste dal presente articolo per ogni inadempienza con provvedimento conclusivo del procedimento da emettersi entro le successive 24 ore, dalle controdeduzioni della ditta appaltatrice, trasmettendolo a mezzo PEC o fax o raccomandata A/R all'appaltatore.

Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati, senza ulteriori comunicazioni, mediante ritenuta sulla prima rata di canone corrispettivo in scadenza, fatto salvo in ogni caso il ricorso all'incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto di appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

In ogni contratto di appalto dovranno essere evidenziate le penali da applicare che comunque non possono essere inferiori alle seguenti:

Servizi generali

- € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione totale ingiustificata del servizio, oltre la detrazione della corrispondente quota di canone; nel caso di sciopero regolarmente comunicato verrà detratta solo la corrispondente quota del canone;

Servizio di raccolta differenziata domiciliare

- € 500,00 giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una qualsiasi tipologia di rifiuto.

Servizio di chiamata del cittadino

- € 100,00 giornaliera per mancato prelievo del servizio di raccolta a domicilio previsti nella giornata.

Servizio cimiteriale

- € 100,00 giornaliera per il mancato prelievo di qualsiasi tipologia di rifiuto presso il cimitero.

Servizio spazzamento

- € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione totale ingiustificata del servizio;
- € 500,00 giornaliera per la mancata utilizzazione della spazzatrice meccanica;

Servizio di gestione dell'isola ecologica

- € 500,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzata del centro di raccolta.

Ogni comune/ARO, ha altresì il diritto di promuovere alla SRR "Catania Area Metropolitana", nel modo e nelle forme di legge ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre alle penalità del caso, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni altra azione di rivalsa di danni:

- qualora le penalità irrogate all'appaltatore nel corso di un anno solare siano superiori al 10% del corrispettivo annuale;
- qualora la ditta sospenda ingiustificatamente il servizio di raccolta per un periodo superiore a tre giorni consecutivi;
- in caso di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
- qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando senza autorizzazione del Comune/ARO ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il contratto di appalto;

- nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti di raccolta differenziata di cui all'art. 10; a tal fine si precisa che nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'obiettivo della percentuale di raccolta differenziata dovesse superare il 25% il Comune dell'ARO interessato, si riserva il diritto insindacabile di promuovere la risoluzione unilateralmente il contratto, incamerando la quota parte della cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni;
- per ogni inadempienza qui non contemplata, ai termini dell'art. 1453 del C.C..

Si verifica, altresì, la risoluzione del contratto nel caso del venire meno, anche parzialmente, in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana.

Nel caso di sospensione parziale del servizio, il Comune/ARO, accertata l'inadempienza a seguito di diffida a provvedere entro i termini contrattuali, può procedere incaricando altra ditta addebitandone i costi alla ditta inadempiente.

Art. 15 - esecuzione d'ufficio

Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali il responsabile comunale del servizio, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, ha la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove l'impresa affidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, si ha l'applicazione delle penalità così come individuate nell'articolo precedente fin'anche la risoluzione del contratto.

Nei casi di forza maggiore l'impresa appaltatrice deve tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al responsabile comunale del servizio, che, a suo giudizio insindacabile, può autorizzare la temporanea sospensione del servizio.

Art. 16 - controllo del servizio

Il responsabile comunale del servizio provvede al controllo dei servizi forniti dall'aggiudicatario. È fatto obbligo all'aggiudicatario ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti tutte quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare andamento del servizio.

Il responsabile comunale del servizio ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice.

Il responsabile comunale del servizio potrà dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, nell'ambito dei servizi contrattualmente previsti, salvo formalizzazioni con ordine scritto, entro il giorno successivo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e trasmettere settimanalmente, al Comune/ARO, un ordine di servizio riportante l'elenco nominativo dei dipendenti addetti a tutti i servizi previsti dal contratto di appalto con le

relative qualifiche e mansioni nonché le rispettive zone di servizio a cui sono adibiti, gli automezzi impiegati ed eventuali problemi che si dovessero riscontrare nella esecuzione del servizio medesimo.

I servizi contrattualmente previsti che l'Impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

Art. 17 - controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune/ARO-SRR e la ditta appaltatrice in ordine alla formazione, alle condizioni, all'esecuzione, all'interpretazione, del presente Capitolato del contratto normativo e del contratto di appalto, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica è competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Art. 18 - subappalto

L'esecuzione del servizio di cui ai presente Capitolato è direttamente affidato all'Impresa. L'eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56.

Qualora l'impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto, deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio ed in quale ARO o Comune che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende subappaltare o concedere in cottimo indicando, altresì, ai sensi del comma 6 del predetto articolo una terna di subappaltatori. Nei casi di insussistenza delle condizioni di cui al predetto art. 105, comma 4, lett. b) e c), il successivo subappalto non sarà autorizzato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicataria deve inoltre trasmettere alla SRR ed ai Comuni/ARO interessati copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio.

La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l'impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SRR e i Comuni/ARO interessati, l'affidatario deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. L.vo 50/2016 (con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56) in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. L.vo ultimo citato con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, il comune dell'ARO provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a), b) e c) del Codice con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi c. 20 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

In caso di subappalto il ribasso relativo ai servizi di competenza della ditta subappaltatrice non potrà superare il 10% del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 19 - principi generali del servizio

Per la descrizione di tutti i servizi si deve far riferimento ai Piani di Intervento dei Comuni/ARO che formano parte integrante del presente.

Art. 20 – mezzi e attrezzature

L'Appaltatore è tenuto a disporre dei mezzi sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal contratto di appalto che verrà stipulato con i Comuni/ARO, nel rispetto completo della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché

all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso.

Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

L'Appaltatore è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per la durata del periodo del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, con obbligo di sostituzione immediata di quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;
- nel caso di guasto di un mezzo o più mezzi, dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo alla immediata sostituzione.

L'Appaltatore dovrà predisporre a propria cura e spese, locali per il ricovero di tutto il materiale e dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi e di ogni altro sito necessario per il pieno espletamento dei servizi del presenti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo della fornitura, del posizionamento e della manutenzione dei contenitori necessari allo svolgimento dei servizi collocati secondo le indicazioni progettuali.

Il responsabile comunale del servizio ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre affinché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Per quanto attiene alla revisione dei veicoli, si intende espressamente che la stessa sarà a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 21 - modalità per il trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione sono tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed il decoro dell'ambiente urbano.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione stradale vigenti e alla normativa vigente sul trasporto dei rifiuti.

I mezzi usati durante la raccolta devono essere tenuti costantemente puliti per eliminare eventuali tracce di percolato ed in ogni caso devono essere lavati giornalmente.

Tutti gli oneri per il trasporto fino all'impianto di destinazione finale sono inclusi nell'importo a base d'asta.

L'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento è di competenza della SRR, i rapporti e la gestione con i medesimi sono curati, ai fini dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti, dalla SRR e dai Comuni/ARO; su questi ultimi graveranno tutti i costi relativi al conferimento.

Art. 22 - norme di salvaguardia

In caso di sopravvenienza di variazioni normative in materia di modalità di prelievo e conferimento dei rifiuti solidi urbani, ovvero del ciclo integrato dei rifiuti, che originassero l'obbligo di procedere alla sostanziale modifica delle modalità di raccolta previste dal presente capitolato speciale di appalto e, di conseguenza, dal rapporto contrattuale instaurato tra la SRR-Comune/ARO e Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun onere e/o riconoscimenti di spese e rimborsi a carico delle parti, trattandosi di causa indipendente dalla loro volontà. La ditta appaltatrice sarà, comunque, tenuta ad assicurare l'espletamento del servizio alle condizioni del contratto, fino a nuovo affidamento a terzi.

Art. 23 - personale di servizio

Il personale da adibire all'appalto dovrà transitare dalle maestranze del precedente affidatario secondo la disciplina di legge speciale e di contrattazione collettiva vigente in materia.

Sotto il profilo numerico, tale personale non potrà comunque superare il limite come progettualmente determinato, qualunque unità in più sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

I Piano di Intervento dei Comuni/ARO danno specifica contezza delle ore lavorative complessivamente occorrenti all'espletamento del servizio a regola d'arte.

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dei Comuni/ARO, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti). Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel settore (CCNL FISE Assambiente).

Qualora, in vigenza dell'appalto, si verificassero licenziamenti, dimissioni, pensionamenti o qualsivoglia altra ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo individuale con taluno dei dipendenti, è fatto espresso divieto all'aggiudicatario di procedere a nuove assunzioni (salvo che tale fatto non pregiudichi l'esecuzione di servizi e solo dopo autorizzazione eseguita congiuntamente dalla SRR e dal Comune/ARO di competenza) ed il minor costo sostenuto in ragione di tali causali sarà integralmente portato in detrazione al canone risultante dall'aggiudicazione.

La necessità di procedere a nuove assunzioni deve essere esitata da una conferenza di servizio fra SRR, Comune/ARO e aggiudicatario a seguito di puntuale relazione del medesimo aggiudicatario e dovranno essere individuati in ragione delle disposizioni previste dalla L.R. 09/2010..

Qualunque incremento del costo del personale derivante da condotte contrastanti con quanto sopra specificato non darà diritto a revisioni di sorta in aumento del canone e, di contro, l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire al Comune/ARO (e/o a chi ad essa subentrerà) il costo che la stessa fosse tenuta, per il futuro, a mantenere, al momento dell'affidamento del medesimo appalto a terzi.

Il personale assunto ed utilizzato dovrà parlare correntemente la lingua italiana e conoscere la segnaletica in uso; è pertanto, fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla formazione del personale in modo da renderlo idoneo alle prescrizioni del contratto di appalto.

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al contratto di appalto è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale in servizio il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi (CCNL FISE – ASSOAMBIENTE);
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale in servizio dovrà inoltre:

- essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa con targhetta di identificazione e di servizio che viene svolto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispettare le prescrizioni di legge in materia antinfortunistica e di visibilità;
- sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), nonché agli ordini impartiti dalla stesso Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato non idoneo. Il personale dipendente dell'Appaltatore, adibito al servizio deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio con la divisa estremamente pulita. La SRR su richiesta dei Comuni/ARO, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

L'Appaltatore prima dell'inizio del servizio trasmetterà l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e curerà di comunicare, tutte le eventuali successive variazioni.

La tabella che segue indica il numero del personale ed i livelli in ogni Comune/ARO:

PERSONALE UTILIZZATO NEI SERVIZI																			
COMUNE	LIVELLI																		
	1	2B	2A	3B	3A	4B	4°	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	Q	D	TOTALE		
Aci Bonaccorsi			7														7		
Gravina di Catania	1	8	10	2	13		9		1	1							45		
Milo			3														3		
Motta Sant'Anastasia	3		7	4	2	1		1	1								19		
Paternò	1	4	34	9	15	4	1		3								71		
Pedara	4	3	6	1	5	1	2				1						23		
San Gregorio di Catania			2	9	3	1	1		1								17		
Sant'Agata Li Battiati	2		5	1	5	1	2			1							17		
Sant'Alfio		1	1		1		1										4		
Santa Maria di Licodia			10	1													11		
Valverde	3	4	3	1	1		1										13		
Viagrande	3	4	4	1	4												16		
TOTALE	17	24	92	29	49	8	17	1	6	2	1	0	0	0	0	0	246		

Art. 24 - recapiti e sede operativa dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto la ditta appaltatrice dovrà dotarsi di un proprio ufficio; tale ufficio, situato in uno dei Comuni della presente procedura, dovrà essere dotato di telefono, fax, indirizzo e-mail e posta pec certificata presso cui ricevere le comunicazioni e notifiche da parte della SRR e dei Comuni/ARO.

Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate all'amministrazione comunale.

Art. 25 - responsabili e referenti aziendali

L'Appaltatore è obbligato a indicare alla SRR ed ai Comuni/ARO, prima dell'inizio del servizio, il nominativo di un proprio incaricato referente ed il suo recapito telefonico sia fisso che mobile, presso uno dei quali questi dovrà essere reperibile h24, per ogni comune/ARO. Le sostituzioni e/o variazioni anche periodiche del nominativo indicato e dei corrispondenti recapiti telefonici dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate sia alla SRR che al Comune/ARO interessato.

Art. 26 - sicurezza

L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto, i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art.17 comma 1 del D. Lgs 09/04/2008, n. 81 e ss. mm. ed ii.

La mancata presentazione della documentazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione con incameramento della polizza fideiussoria prestata a garanzia e fatto salvo ogni ulteriore risarcimento danni.

Art. 27 - conoscenza delle condizioni del capitolato speciale di appalto

L'assunzione degli impegni di cui al presente Capitolato, al contratto normativo ed al contratto di appalto, implica da parte della ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai servizi quali la disponibilità ed il costo della manodopera, la natura dei luoghi, con particolare riferimento alla viabilità, nonché gli impianti che la riguardano, la consistenza del personale in atto impiegato nel servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato speciale di appalto) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 28 - variazione dei servizi e del prezzo contrattuale

Non è dovuta alcuna variazione del canone per la variazione della popolazione e/o per variazione degli impianti di conferimento di recupero e smaltimento.

Art. 29 - eventi calamitosi

In occasione di calamità naturali, catastrofi o, in generale, eventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) Legge 225/1992 e successive modificazioni la ditta si obbliga a mettere a disposizione mezzi e personale, secondo quanto disposto dal Sindaco o dalla Prefettura, ciascuno per quanto di propria spettanza.